

25/10/CR05/C7

**DOCUMENTO SULL'APPLICAZIONE DELL'ART. 7 DEL DECRETO-LEGGE
7 GIUGNO 2024, N. 73 CONVERTITO DALLA LEGGE 29 LUGLIO 2024, N.107
IN MATERIA DI IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE
DEL PERSONALE SANITARIO**

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha condiviso alcune indicazioni relative all'applicazione da parte delle Regioni e delle Aziende ed Enti del SSN delle disposizioni di cui all'art. 7 del Decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73 convertito dalla Legge 29 luglio 2024, n.107, in materia di imposta sostitutiva sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario.

In particolare, si intende fornire un contributo utile al fine di una omogenea e coerente applicazione della norma anzidetta da parte delle Regioni e delle Aziende ed Enti del SSN.

Il decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito dalla legge 29 luglio 2024 n. 107, all'articolo 7, rubricato "*Imposta sostitutiva sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario*", prevede al comma 1 che "*I compensi erogati per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 89, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'Area Sanità - triennio 2019-2021, del 23 gennaio 2024, rideterminati ai sensi dell'articolo 1, comma 218, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, tenuto conto anche di quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento*".

Analoga disposizione è contenuta nel comma 2 dello stesso articolo 7, in relazione al personale del Comparto sanità.

Entrambi i commi fanno riferimento ai "compensi erogati", e quindi ad un criterio di cassa. Ne consegue che la predetta aliquota del 15 per cento si applica anche agli emolumenti relativi alle prestazioni rese prima del giorno di entrata in vigore del decreto, qualora non ancora corrisposti allo stesso giorno, ma non alle prestazioni effettuate in data anteriore al 1° gennaio 2024, dalla quale risulta sia stata determinata dai commi 3 e 4 dell'articolo 7 del DL in esame la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del beneficio.

La tassazione agevolata si applica all'istituto delle prestazioni aggiuntive complessivamente inteso e pertanto sia alle prestazioni volte alla riduzione delle liste di attesa, sia a quelle dirette a sopperire a carenze di organico ovvero finalizzate a ridurre il ricorso alle esternalizzazioni. Quest'ultima conclusione è supportata dai richiami operati dai commi 1 e 2 dell'articolo 7 del decreto-legge in esame da un lato all'articolo 89, comma 2 del CCNL dell'Area Sanità del 23 gennaio 2024 e all'articolo 7, comma 1, lett. d) del CCNL del Comparto del 2 novembre 2022 (che riguardano tutte le tipologie di prestazioni aggiuntive) e dall'altro ai commi 218 e 219 dell'articolo 1 della L. 213/2023, che espressamente individuano, tra le finalità dell'istituto, quelle di sopperire alla carenza di organico, di ridurre le liste di attesa nonché il ricorso alle esternalizzazioni.

Si evidenzia, inoltre, che l'aliquota fiscale agevolata riguarda tutte le prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 89, comma 2 del CCNL dell'Area Sanità del 23.01.2024 ivi comprese quelle eventualmente richieste per l'effettuazione dei servizi di guardia notturna. Ciò in quanto il comma 6 del citato articolo contrattuale ricomprende tali servizi tra le prestazioni aggiuntive di cui al comma 2 dello stesso articolo.

Si sottolinea, infine, che le indicazioni contenute nel presente Documento corrispondono al parere espresso l'11 dicembre 2024 dall'Agenzia delle Entrate-Divisione Contribuenti in risposta a specifico interpello formulato da un'Azienda Socio Sanitaria della Regione Lombardia.

In considerazione delle prerogative statutarie che garantiscono alle Province autonome di Trento e Bolzano autonomia primaria in materia di contrattazione collettiva, queste assoggettano all'imposta sostitutiva dell'IRPEF le predette prestazioni orarie facendo riferimento ai propri contratti collettivi provinciali di lavoro del comparto sanità.

Roma, 23 gennaio 2025